



**Procura della Repubblica presso il Tribunale di Sondrio  
Il Procuratore della Repubblica**

**N. 1300/ 2017 Prot.llo.**

**Sondrio 20 Settembre 2017**

**Ai Sigg. Sostituti Procuratori  
SEDE**

**Ai Sigg. Vice Procuratori Onorari  
SEDE**

**Al Sig. Questore  
SONDRIO**

**Al Sig. Comandante Provinciale Carabinieri  
SONDRIO**

**Al Sig. Comandante Provinciale Guardia di Finanza  
SONDRIO**

**Al Sig. Comandante della Polizia Stradale  
SONDRIO**

**Ai Sigg. Comandanti  
Polizia Locale  
LORO SEDI**

**Alla Polizia Giudiziaria-Varie Aliquote  
SEDE**

**Al Personale Amministrativo  
SEDE**

**p.c. Al Sig. Prefetto  
SONDRIO**

**Al Sig. Presidente del Tribunale  
SEDE**

**Al Sig. Presidente Ordine degli Avvocati  
SONDRIO**

**OGGETTO:- Linee guida e direttive all'Ufficio ed alla Polizia Giudiziaria a seguito della entrata in vigore della Legge 23.6.2017 n° 103 in relazione a:**

**a) Modifiche dell'art 408 cpp in materia di avviso alla persona offesa della presentazione di richiesta di archiviazione.**

**b) Introduzione dell'art. 335 comma 3 ter cpp e in ordine alla comunicazione alla persona offesa dello stato del procedimento .**

Si premette che le seguenti linee guida e direttive sono state predisposte e derivano dai contributi emersi nel corso delle riunioni con i Magistrati dell'Ufficio in data 7.7.2017 ed 8.9.2017 .

**A) La Legge 23.6.2017 n° 103 è intervenuta tra l'altro modificando con l'articolo 1 comma 31 la disciplina di cui all'articolo 408 CPP in materia di ampliamento dei termini per la presentazione delle opposizioni alle richieste di archiviazione e di estensione degli obblighi informativi in favore della persona offesa in procedimenti per una particolare categoria di delitti in relazione alla presentazione da parte del Pubblico Ministero della richiesta di archiviazione .**

In sintesi le modifiche riguardano:

-la previsione al comma 3 di un ampliamento da 10 giorni **a 20 giorni** del termine "ordinario" previsto per la presentazione della opposizione da parte della persona offesa alla richiesta di archiviazione;

-la previsione a seguito della modifica del comma 3 bis di un correlativo ampliamento da 20 giorni **a 30 giorni** del termine "speciale " previsto per la presentazione della opposizione da parte della persona offesa alla richiesta di archiviazione per i delitti commessi con violenza alla persona per i quali l'articolo 2 lettera G) del D.L 14 agosto 2013 numero 93 convertito con modificazioni nella Legge 15 ottobre 2013 numero 119 , delitti per i quali tale ultima legge aveva introdotto l'ipotesi di obbligatorietà dell'avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione attraverso la locuzione "... L'avviso della richiesta di archiviazione e' in ogni caso notificato a cura del pubblico ministero alla persona offesa";

-l' estensione, a seguito della modifica del comma 3 bis, dell' ipotesi di obbligatorietà dell'avviso della richiesta di archiviazione, già prevista in forza della disposizione appena richiamata ai delitti commessi con violenza la persona, anche al reato di cui all'articolo 624 bis del codice penale (delitto di furto in abitazione e delitto di furto con strappo ) con previsione, anche per queste ultime fattispecie, del termine "speciale " di **30 giorni** previsto per la presentazione della opposizione da parte della persona offesa alla richiesta di archiviazione.

Trattasi nel complesso di disposizioni con rilevanti effetti processuali comportando il mancato rispetto delle stesse da parte del Pubblico Ministero o l'emanazione del decreto di

archiviazione da parte del Giudice prima della scadenza di detti termini per l'opposizione la nullità del decreto di archiviazione ex articolo 410 bis c.p. p.

Come noto l'articolo 90 bis CPP introdotto dall'articolo 1 comma 1B del Decreto legislativo 15 dicembre 2015 n° 212 prevede sub *lettera C* tra le facoltà in materia di informativa della persona offesa la facoltà di essere avvisata della richiesta di archiviazione.

Con la modifica del comma 3 bis il legislatore ha dunque esteso ad una particolare categoria di reati contro il patrimonio, connotati da particolare gravità quali il furto in abitazione e il furto con strappo, il meccanismo di obbligatorietà dell'avviso di presentazione della richiesta di archiviazione inizialmente introdotto in forza del recepimento di disposizioni di diritto internazionale e di diritto comunitario per una categoria ben differenziata di delitti caratterizzati da violenza fisica o psichica in un particolare contesto quale la violenza di genere, contro le donne o espressivi della c.d. violenza domestica come definite in particolare da D.L. 14.8.2013 convertito nella Legge 15.10.2013 n° 119 (*v. Corte di Cassazione Sezione Unite sentenza 16 marzo 2016 numero 10959*)<sup>1</sup>

La modifica normativa introdotta dunque dal legislatore estende ai soli delitti di furto in abitazione e furto con strappo un obbligo informativo originariamente previsto dal legislatore per una categoria ben differenziata di delitti lesivi di interessi specificamente inerenti alla persona in un particolare contesto di violenza di genere o domestica.

---

<sup>1</sup> "...7.1. La soluzione positiva al quesito inizialmente posto emerge chiaramente da quanto si è detto.

L'obbligo di avviso obbligatorio alla persona offesa dai reati commessi con violenza alla persona, di cui all'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., è stato introdotto al fine di ampliare i diritti di partecipazione della vittima al procedimento penale; il testo normativo in cui è contenuto si prefigge lo scopo di dare specifica protezione alle vittime della violenza di genere, specie ove si estrinsechi contro le donne o nell'ambito della violenza domestica; il reato di atti persecutori, al pari di quello dei maltrattamenti in famiglia, rappresenta, al di là della sua riconducibilità ai reati commessi con violenza fisica, una delle fattispecie cui nel nostro ordinamento è affidato il compito di reprimere tali forme di criminalità e di proteggere la persona che la subisce; la storia dell'emendamento con cui è stata introdotta la nozione di 'delitti commessi con violenza alla persona' dimostra la volontà del legislatore di ampliare il campo della tutela oltre le singole fattispecie criminose originariamente indicate; la nozione di violenza adottata in ambito internazionale e comunitario è più ampia di quella positivamente disciplinata dal nostro codice penale e sicuramente comprensiva di ogni forma di violenza di genere, contro le donne e nell'ambito delle relazioni affettive, sia o meno attuata con violenza fisica o solo morale, tale da cagionare cioè una sofferenza anche solo psicologica alla vittima del reato.

Il reato di atti persecutori, al pari di quello di maltrattamenti, rientra a pieno titolo in tale categoria.

7.2. Può pertanto enunciarsi il seguente principio di diritto: 'La disposizione dell'art. 408, comma 3-bis, cod. proc. pen., che stabilisce l'obbligo di dare avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione con riferimento ai delitti commessi con violenza alla persona, è riferibile anche ai reati di atti persecutori e di maltrattamenti, previsti rispettivamente dagli articoli 612-bis e 572 cod. pen., perché l'espressione violenza alla persona deve essere intesa alla luce del concetto di violenza di genere, quale risulta dalle pertinenti disposizioni di diritto internazionale recepite e di diritto comunitario'.

La disposizione in parola, come da indicazioni preventivamente fornite stante la natura processuale della stessa e l'assenza di disposizioni transitorie risulta immediatamente applicabile a tutti i procedimenti penali pendenti alla data della entrata in vigore della legge quindi alla data del 3 agosto 2017.

Di conseguenza tale avviso dovrà essere emesso per tutti procedimenti penali pendenti a tale data con iscrizione dei delitti di furto in abitazione o con strappo.

Va evidenziato che, in base al tenore della disposizione normativa, l'obbligo di informazione sussiste per le sole ipotesi di delitti di furto in abitazione e furto con strappo realizzati nella forma consumata e non nella forma del tentativo.

La modifica normativa in oggetto risulta in grado di incidere significativamente in punto di numero di adempimenti processuali a carico della Procura, in particolare delle segreterie del Pubblico Ministero e, quanto alle fasi della notifica dell'avviso, a carico degli ufficiali giudiziari ovvero della Polizia Giudiziaria, stante l'elevato numero di notizie di reato relative ai delitti contemplati. Il che si riverbera inevitabilmente anche sui tempi di definizione dei procedimenti in alcuni casi andando a pregiudicare in relazione ai delitti di furto l'interesse della stessa persona offesa ad ottenere una sollecita definizione del procedimento penale per fini ulteriori ad esempio in campo assicurativo.

È infatti pacifico in base alla interpretazione giurisprudenziale che la disciplina di cui all'articolo 408 cpp in materia di avviso alla persona offesa della richiesta di archiviazione sia applicabile anche alle richieste di archiviazione presentate nei procedimenti a carico di soggetti ignoti alla luce del disposto di cui all'articolo 415 comma 3 cpp (v. tra le altre Cassazione Sez. 1 sentenza n° 17823 del 10.4.2008).

Si pone pertanto un problema di interpretazione della disposizione che, nel rispetto del dettato normativo, sia conforme alla *ratio* della legge e che sia soprattutto coerente rispetto ai reali interessi informativi della persona offesa nei procedimenti iscritti per i delitti di furto interessati dalla novella legislativa oltre che per i delitti commessi con violenza alla persona delineati nel senso in precedenza indicato.

In tale contesto e nel doveroso rispetto della previsione legislativa deve valutarsi la compatibilità con la stessa previsione della eventuale rinunciabilità a tale comunicazione da parte della persona offesa posto che il legislatore sub articolo 90 bis CCP lettera c, disposizione non modificata sul punto dalla legge 103/2017, qualifica in termini di facoltà in genere il dato informativo in favore della persona offesa.

Si ritiene coerente sul piano sistematico rispetto alla *ratio* della disposizione formulata a tutela della persona offesa ed al fine di soddisfare un concreto interesse informativo della stessa a fronte della presentazione di richieste di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, qualificare tale facoltà come posizione soggettiva rinunciabile da parte della persona offesa stessa, sempre a condizione che tale rinuncia sia espressa dopo una adeguata e piena conoscenza della disposizione normativa.

Si dispone pertanto che:

1) In sede di ricezione di denuncia e di adempimento degli obblighi informativi ex articolo 90 bis cpp per i delitti indicati *dall'art. 408 comma 3 bis cpp* la Polizia Giudiziaria, ovvero il Pubblico Ministero in caso di ricezione diretta della denuncia da parte dello stesso, a partire dalla data della ricezione della presente direttiva, provvederanno ad informare la persona offesa, dandone atto nel verbale, del contenuto della disposizione normativa *ex articolo 408 comma 3 bis cpp* in ordine all'obbligo del Pubblico Ministero di notifica della eventuale richiesta di archiviazione alla stessa persona offesa raccogliendo la eventuale dichiarazione della persona offesa della volontà di rinunciare a tale notifica;

2) in caso di dichiarazione di rinuncia, la persona offesa verrà altresì informata che la stessa potrà successivamente in ogni momento nella fase delle indagini preliminari modificare tale dichiarazione revocando la dichiarazione di rinuncia con atto presentato alla Polizia Giudiziaria ovvero al Pubblico Ministero, il che determinerà l'adempimento degli obblighi informativi originariamente previsti da parte della Procura;

3) La Polizia Giudiziaria, ovvero il Pubblico Ministero in caso di ricezione diretta della denuncia da parte dello stesso provvederà altresì, ove la persona offesa non rinunci alla notifica dell'avviso di presentazione della richiesta di archiviazione, nel caso in cui la persona offesa nomini un difensore, *da qualificarsi come domiciliatario ex art 33 Disp. Att CPP*, ad annotare nel verbale di denuncia l'indirizzo PEC del difensore per l'invio dell'avviso al difensore mediante posta elettronica certificata *ex art 148 comma 2 bis CPP*;

In relazione alle modifiche normative dell'articolo 408 cpp e a quanto sopra disposto si è provveduto conseguentemente a predisporre:

- Due distinti modelli di avviso alla persona offesa di presentazione della richiesta di archiviazione ex art 408 comma 3 ed ex articolo 408 comma 3 bis cpp modelli inseriti e reperibili sul seguente percorso: *File server - comunicazioni- comune- modulistica nuovo processo penale (aggiornato settembre 2017)*;
- *il modello di iscrizione della notizia di reato* con l'indicazione nel modulo della ulteriore notazione della obbligatorietà dell'avviso *ex articolo 408 comma 3 bis cpp* modello inserito e reperibile sul seguente percorso: *File server - comunicazioni- comune- modulistica nuovo processo penale (aggiornato settembre 2017)*;

Il sottoscritto Procuratore, ovvero il Sostituto designato in sede di sostituzione, all'atto della iscrizione della notizia di reato relativamente ai delitti commessi con violenza alla persona o ai reati di cui all'articolo 624 bis CP, nel caso non sia stata esercitata la facoltà di rinuncia da parte della persona offesa al predetto avviso come sopra specificato, provvederà a inserire apposita annotazione nella parte riservata del modello.

**B)La Legge 23.6.2017 n° 103 è altresì intervenuta con l'articolo 1 comma 26 sulla disciplina di cui all'articolo 335 cpp in materia di informazioni relative al registro delle notizie di reato modificandola attraverso l'inserzione del comma 3 ter.**

*Tale ultimo comma prevede che " senza pregiudizio del segreto investigativo, decorsi sei mesi dalla data di presentazione della denuncia, ovvero della querela, la persona offesa dal reato può chiedere di essere informata dall'autorità che ha in carico il procedimento, circa lo stato del medesimo".*

In correlazione a tale disposizione è stato modificato l'articolo 90 bis lettera B cpp in ordine all'estensione delle informazioni alla persona offesa prevedendo che tale informazione sia comprensiva delle comunicazioni del procedimento e delle iscrizioni di cui all'articolo 335 commi 1,2 e 3 ter.

*La disposizione in parola, come da disposizioni preventivamente impartite,stante la natura processuale della stessa e l'assenza di disposizioni transitorie risulta immediatamente applicabile a tutti i procedimenti penali pendenti alla data della entrata in vigore della legge quindi alla data del 3 agosto 2017.*

Trattasi di disposizione che prevede una distinta modalità informativa in favore della persona offesa rispetto a quanto già previsto dall'articolo 335 comma 3 CPP e un correlativo contenuto informativo più ampio e qualificato in favore della persona riguardando non solo l'iscrizione del procedimento ,il numero del procedimento stesso, il Pubblico Ministero titolare del procedimento e il nome della persona a cui il reato è attribuito ma lo "stato del procedimento" da intendersi come "stato di avanzamento" dello stesso e quindi riferito alla attuale pendenza di indagini eventualmente prorogate ex artt.406 e 415 cpp, l'emissione di avviso ex art. 415 bis CPP, la presentazione di richiesta di archiviazione ovvero la presentazione atti di esercizio dell'azione penale.

Risulta evidente la ratio della norma nel senso di un adeguamento della normativa nazionale ai principi e alle direttive comunitarie in materia di diritti della persona offesa con la finalità di fornire alla stessa una conoscenza specifica in ordine allo sviluppo di un procedimento originato da una propria denuncia o querela. In forza di tale disposizione la persona offesa viene informata non più solo dell'esistenza di un procedimento penale e dei riferimenti essenziali dello stesso ma dello sviluppo procedimentale successivo alla presentazione di una denuncia /querela ,in sostanza viene informata delle cadenze dell'indagine e delle risultanze delle stesse (ivi compresa l'eventuale trasmissione del procedimento ad altra Procura).

Stante il contenuto specifico dell'informazione fornita alla persona offesa e pur essendo evidente che le esigenze di tutela del segreto di indagine si conformano in misura differente nei confronti della persona offesa che ha presentato denuncia o querela rispetto ad altro soggetto processuale si deve ritenere che permangano in quanto previste da disposizioni non modificate dalla Legge 23.6.2017 n° 103 con riferimento alla comunicazione "ordinaria"di cui al comma 3 sia i limiti di comunicabilità previsti dallo stesso comma 3 sia il potere di segretezza previsto dal comma 3 bis.

Analoga possibilità di segretazione sussiste peraltro in ordine alla specifica informativa "qualificata" di cui al comma 3 ter, seppure evidentemente ristretta in concreto a casi residuali.

Con riferimento infatti alla specifica informazione relativa allo stato del procedimento la possibilità di segretazione dell'informazione si desume dal contenuto della disposizione ove prevede che tale informazione debba avvenire "senza pregiudizio del segreto investigativo". Sarà pertanto possibile segretare informazioni in ordine allo stato del procedimento, sia pure in casi in concreto residuali, ove la comunicazione possa determinare, nella valutazione del PM titolare dell'indagine, effetti pregiudizievoli sullo sviluppo dell'indagine preliminare e a maggior ragione quando un eventuale preventiva richiesta di informazione "ordinaria" presentata dalla persona offesa in base all'articolo 335 comma 3 CPP sia stato oggetto di provvedimento di segretazione ex art 335 comma 3 bis .

Venendo ai presupposti di ammissibilità della richiesta gli stessi risultano sia di natura soggettiva sia di natura temporale in quanto si richiede:

- a) che il richiedente congiuntamente rivesta la qualità di persona offesa e abbia altresì presentato denuncia o querela;
- b) che tale richiesta sia presentata entro sei mesi dalla presentazione della denuncia querela ;

Quanto ai presupposti sub A il chiaro tenore della norma legittima la presentazione della richiesta di informazione da parte di un soggetto che rivesta congiuntamente la qualità di persona offesa del reato (e dunque non di semplice persona danneggiato del reato) sia la qualità di soggetto denunciante ovvero querelante in relazione ai fatti di reato. Pertanto ove la persona fisica o giuridica assuma la qualità di persona offesa dal reato ma non abbia presentato denuncia/ querela e tali atti siano stati eventualmente presentati da soggetti diversi dalla persona offesa ( ipotesi ad esempio verificabile in procedimenti aventi ad oggetto delitti che ledono interessi della Pubblica Amministrazione attivati a seguito di denuncia presentata da soggetti che spesso rivestono esclusivamente la qualità di semplici danneggiati dal reato e dunque diversi rispetto alla persona offesa) quest'ultima o il legale rappresentante legale della stessa non avranno diritto all'informazione sullo stato del procedimento (né tale diritto potrà essere riconosciuto nel caso concreto al denunciante in quanto non qualificabile come persona offesa) .

Quanto al presupposto sub B il termine per la presentazione e la conseguente ritualità della richiesta di informazioni decorre non dal momento dell'iscrizione della notizia di reato ma dal momento della presentazione della denuncia querela ad opera della persona offesa.

Si dispone pertanto :

1) *In ordine all'articolazione amministrativa dell'Ufficio incaricata della ricezione delle richieste di informazioni sullo stato del procedimento da parte della persona offesa denunciante/querelante ex articolo 335 comma 3 ter c.p.p.:* le predette richieste verranno ricevute dall'Ufficio del Casellario incaricato della ricezione sinora delle richieste di

informazioni sull'iscrizione ex articolo 335 comma tre c.p.p. stante l'omogeneità degli atti in oggetto;

2) Una volta ricevuta e protocollata la richiesta di informazione *ex articolo 335 comma 3 ter c.p.p.* presentata dalla persona offesa secondo il modello appositamente predisposto ( modello da trattenere agli atti dell'Ufficio Casellario) l'Ufficio Casellario provvederà a trasmettere tale richiesta al Pubblico Ministero titolare dell'indagine che indicherà in modello apposito ( modello da trattenere agli atti dell'Ufficio Casellario) il contenuto delle informazioni da trasmettere alla persona offesa restituendo tale modello all'Ufficio Casellario che predisporrà l'informazione alla persona offesa ,di contenuto positivo o negativo, sempre secondo i modelli predisposti.

In relazione alle modifiche normative dell'articolo 335 cpp e a quanto sopra esposto si è provveduto conseguentemente ad aggiornare la modulistica predisponendo: :

- il modello aggiornato di avviso alla persona offesa ex art. 90 bis cpp;
- il modello per l'Ufficio Casellario per la presentazione di richiesta di informazioni ex art. 335 comma 3 ter CPP;
- il modello riservato al Pubblico Ministero da indirizzare all' 'Ufficio Casellario con indicazione del contenuto dell'informazione da trasmettere alla persona offesa;
- due modelli per l' Ufficio Casellario di risposta positiva (con specificazione dello stato del procedimento) o negativa;

I predetti modelli sono inseriti e reperibili sul seguente percorso :File server - comunicazioni- comune- modulistica nuovo processo penale ( aggiornato settembre 2017):

**Il Procuratore della Repubblica  
Dr. Claudio GITTARDI**

